

Dott. BRUNO VAUDO

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Via Giorgio Del Vecchio 61 – 00166 Roma – tel. 06/66414084 – 06/66414108 – 06/666541724

Cell. 339-5700191 – mail: studiotre@studiovaudo.it pec: brunovaudo@odcec.legalmail.it

Web: www.studiovaudo.it - C.F. VDABRN60C29H501V – P.IVA 07299770581

Ai Gentili Clienti

Loro Indirizzi

Roma 16 Gennaio 2017

Informativa n. 4/2017

Sanzioni in tema di *reverse charge*

Gentili Clienti,

spesso, nella applicazione del *reverse charge*, ci si affida alla volontà del cliente, senza eseguire una specifica analisi dell'operazione. Altre volte è il fornitore a decidere se applicare o meno il *reverse* sull'operazione.

E' il caso di ribadire che il *reverse* non si applica sulla base di autonome decisioni assunte dalle parti (cedenti-prestatori e cessionari-committenti), a volte secondo meri scopi di convenienza. Occorre invero fare riferimento alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge.

Senza entrare nel merito della casistica applicativa preme osservare in questa sede che **l'irregolare applicazione del "reverse charge" comporta sanzioni** ricadenti, **in solido tra loro**, sia in capo al cedente/prestatore che in capo al cessionario/committente.

Ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell'art. 6 del D.Lgs. 471/97, dal 1° gennaio 2016 in caso di irregolare applicazione delle norme che disciplinano il *reverse charge*, quindi sia nel caso di fattura emessa con Iva quando invece doveva applicarsi il *reverse* e sia nel caso in cui venga applicato il *reverse* quando invece doveva applicarsi l'Iva, è prevista una sanzione **fissa da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 10.000,00**.

Nel primo caso la sanzione viene richiesta al cessionario-committente con responsabilità solidale del cedente-prestatore. Nel secondo caso è richiesta invece al cedente-prestatore con responsabilità solidale del committente-cessionario.

La responsabilità solidale non si applica quando invece l'irregolarità sia dolosa e determinata da un intento di evasione o frode. In detta situazione la sanzione applicabile, a termini del comma 1 del predetto art. 6, è costituita **dal 90% al 180%** dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato.

Al pagamento della sanzione è tenuto il cessionario-committente (consapevole), nel caso di fattura ricevuta con Iva ordinaria, quando invece doveva applicarsi il *reverse*. Viceversa sarà tenuto al

pagamento della sanzione il cedente-prestatore (consapevole), nel caso in cui emetta una fattura con *reverse* quando invece doveva applicarsi l'Iva.

Nel caso in cui venga emessa la fattura con Iva quando invece doveva applicarsi il *reverse* (sia per errore materiale che per circostanze dolose) permane l'obbligo di assolvimento dell'imposta in capo al cedente-prestatore ed il diritto a detrarre l'imposta in capo al cessionario-committente, fermo restando l'applicabilità delle sanzioni come sopra indicato.

Invece, nel caso in cui venga emessa la fattura in *reverse* quando invece doveva applicarsi l'Iva (sia per errore materiale che per circostanze dolose), il cedente-prestatore non è tenuto ad assolvere l'imposta, mentre il cessionario-committente ha diritto a detrarre l'Iva (mediante il meccanismo dell'inversione contabile). Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni come prima esposto.

Al di là delle argomentazione indicate, in caso di dubbi ed incertezze in merito alla corretta applicazione del *reverse*, il suggerimento è quello di contattare lo Studio, esponendo il caso concreto, al fine di verificare la giusta applicazione della norma e conseguentemente il corretto comportamento da adottare.

Distinti saluti

Bruno Vaudo